

ENTI NON COMMERCIALI

Cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti: aspetti fiscali

di Guido Martinelli

L'approssimarsi della stagione estiva apre anche il momento delle trattative, tra le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il **trasferimento degli atleti**, ossia la cessione, a titolo temporaneo (prestito) o definitivo dei diritti sulle loro prestazioni.

Proviamo ad inquadrare la fattispecie sotto il profilo della **disciplina fiscale** dei **corrispettivi** legati a questi accordi.

L'[articolo 4 L. 398/1991](#) prevede che: *“le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge **sono soggette all'imposta sul valore aggiunto** con l'aliquota del 9%”*. Non vi è dubbio che tale norma sia applicabile anche alle **società sportive dilettantistiche**, sia lucrative che non.

Ciò comporta che, **ai fini Iva**, il trasferimento dei diritti di un atleta, dietro corrispettivo, dovrà sempre essere assoggettato ad Iva non potendosi, per espressa previsione legislativa, applicare la disposizione di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) e successive modificazioni.

Si pone il dubbio se tale norma possa considerarsi “superabile” in applicazione, ai fini dei redditi, del disposto di cui all'[articolo 148 Tuir](#).

Ai sensi dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), le attività rese, verso corrispettivo, dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** senza fini di lucro *“in diretta attuazione degli scopi istituzionali”* **non si considerano commerciali** se effettuate da detti enti, fra l'altro, *“nei confronti (...) di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale”*.

In sostanza, ai sensi dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), la **decommercializzazione** agli effetti dell'Ires opera, nel presupposto che trattasi di attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora la stessa sia **resa**, fra l'altro, **in favore di altri enti** che facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale. L'**appartenenza** ad un'unica organizzazione locale o nazionale, ai sensi di tale disposizione, si **realizza mediante l'affiliazione alla medesima Federazione Sportiva** o disciplina sportiva associata di entrambe le parti oggetto dell'accordo.

Essendo l'attività didattica espressamente prevista come oggetto sociale dei sodalizi sportivi dilettantistici di cui all'[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#), si ritiene che **la formazione degli**

atleti (e, quindi, l'eventuale cessione a terzi dei loro diritti) sicuramente **possa rientrare tra le attività conformi agli scopi istituzionali**. Ovviamente sul presupposto che sia la cedente che la cessionaria abbiano uniformato i loro statuti alla previsione di cui all'[articolo 148, comma 8, Tuir](#).

Al ricorrere di tale condizione, **la cessione** verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta **può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali** ai sensi dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. **Ma**, comunque, tale attività **resterà soggetta ad Iva** in analogia alla fattispecie di cui all'[articolo 143, comma 3, lett. b\) Tuir](#).

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro **ceda il diritto alla prestazione** sportiva dell'atleta in favore di un ente sportivo **professionistico** o a carattere **lucrativo** o che **non abbia lo statuto adeguato**, tale cessione **non** potrà rientrare nell'ambito dell'agevolazione di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) e dovrà, quindi, essere assoggettata ad imposizione.

Nel caso in cui la cessione del diritto alla prestazione sportiva dell'atleta rientri nell'ambito **impositivo** per l'associazione o la società sportiva dilettantistica non lucrativa, qualora la stessa abbia optato per il regime di cui alla **L. 398/1991**, le **plusvalenze** derivanti dalla cessione di beni patrimoniali, tra cui sono ricomprese quelle relative alle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, **sono da assoggettare a tassazione in aggiunta al reddito forfetariamente determinato**.

Resta fermo, comunque, che ai sensi dell'[articolo 3 L. 398/1991](#) il **premio di addestramento e formazione tecnica** di cui all'[articolo 6 L. 91/1981](#), percepito dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla citata **L. 398/1991**, **non concorre alla determinazione del reddito** di tali enti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >